

Pubblicato il 19/07/2019

N.04972 ~~2~~<sup>2019</sup> REG.PROV.CAU.  
N. 06095/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6095 del 2019, proposto da

Cesare Pinelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Sara Di Cunzolo, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Aureliana, n. 63;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

***nei confronti***

Stefano Zunarelli, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Zunarelli e Vincenzo Cellamare, con domicilio digitale in atti e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, piazza Santissimi Apostoli, n. 66;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia*

a) della Determina Dirigenziale n. 509 del 20 marzo 2019;

b) dell'allegato A alla predetta determina;

- c) della scheda di valutazione del progetto del ricorrente come estratta;
- d) di tutti i verbali, da quello di insediamento a quello finale del Comitato di Selezione (rispettivamente, del 30 maggio 2018, del 20 giugno 2018, del 18 luglio 2018, del 3 settembre 2018, del 17 ottobre 2018, del 12 marzo 2019, parimenti estratti per quanto resi noti successivamente in data 15 aprile 2019, nelle parti lesive rispetto al ricorrente medesimo;
- e) ove possa occorrere, delle Linee-Guida del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca richiamate dal verbale di insediamento del Comitato di Selezione, conosciute solo in quanto richiamate dal verbale di insediamento del Comitato di Selezione tra quelli sub d);
- f) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorché non cognito, ove di contenuto lesivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di Stefano Zunarelli;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato, ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, come dalla scheda di valutazione relativa al ricorrente non sia possibile ricavare, in relazione alla contestata valutazione comparativa della sua produzione scientifica, quali pubblicazioni siano state valutate, la rilevanza scientifica attribuita alle stesse e gli indici bibliometrici esaminati, sebbene la *lex specialis* prescrivesse che, nella fase

di preselezione dei progetti, l'esame degli stessi avvenisse mediante l'espressione, oltre che di un punteggio fino ad un massimo di 22 punti, di “*un sintetico parere sul criterio generale della qualificazione scientifica del PI*” (in tal senso, l'art. 1 dell'allegato 3 al Bando);

Ritenuto, pertanto - fatta salva ogni diversa valutazione in sede di merito - che il presente ricorso sia assistito dal *fumus boni juris*, essendo le deduzioni svolte dal ricorrente idonee ad inficiare, quanto meno sotto il profilo del dedotto difetto di motivazione, il giudizio espresso, in sede di preselezione, nei confronti del candidato;

Ritenuto, altresì, che, stante il pregiudizio dedotto dal ricorrente, il ricorso risulti *prima facie* assistito anche dal *periculum in mora*;

Ritenuto, quindi, che l'istanza cautelare sia meritevole di accoglimento al solo fine di ordinare all'amministrazione resistente di motivare, seppur sinteticamente, l'esito della valutazione comparativa della produzione scientifica del ricorrente, eseguita in sede di preselezione;

Ritenuto, inoltre, di dover ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i concorrenti inseriti nella graduatoria di merito, autorizzando la notifica per pubblici proclami, sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) - con indicazione, in sintesi, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati - da eseguire nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;

Ritenuto, infine, di fissare, per la trattazione nel merito del giudizio, l'udienza pubblica del 20 maggio 2020.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare al solo fine di ordinare all'amministrazione resistente di motivare l'esito del giudizio impugnato.

Ordina, altresì, l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione.

Compensa il pagamento delle spese della presente fase.

Fissa per la trattazione nel merito del giudizio l'udienza pubblica del 20 maggio 2020, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Eleonora Monica**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Daniele**

**IL SEGRETARIO**

Si attesta che la presente ordinanza è copia conforme all'originale estratto dal fascicolo informatico relativo al giudizio R.G. 6095/2019